

Codice civile, art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro

Sommario

I. Il contenuto dell'obbligo di sicurezza

II. I confini dell'obbligo di sicurezza

III. I decreti prevenzionistici degli anni '50

IV. Il d.lg. 19.9.1994 n. 626

V. Gli altri decreti di recepimento delle direttive comunitarie

VI. I destinatari dell'obbligo di sicurezza

VII. La delega di funzioni

VIII. La sicurezza negli appalti

IX. La tutela collettiva della sicurezza

X. Questioni processuali

XI. Le sanzioni

XII. La responsabilità civile del datore di lavoro

XIII. La tutela della personalità morale

XIV. Bibliografia

I. Il contenuto dell'obbligo di sicurezza

1 La disposizione in commento assume posizione di indubbia centralità nel sistema giuridico del lavoro, collegandosi, da un lato, ai **principi costituzionali** di tutela del lavoro e della salute come fondamentale interesse dell'individuo e della collettività (artt. 1, 4, 35, 38 e 32 Cost.), e, dall'altro, all'art. 41 Cost. che subordina la legittimità dell'iniziativa economica privata al pieno rispetto della **sicurezza, libertà e dignità umana** [Riva Sanseverino (60), 184; Smuraglia (64), 415; Suppiej (68), 444; Montuschi (43), 502; C 30.8.2004 n. 17314].

2 In merito alla **configurazione giuridica** del precetto sancito dalla norma, si registravano in dottrina profonde differenze di opinione [cfr. Suppiej (64), 443 ss.], essendosi inizialmente prospettata la natura pubblicistica dell'obbligo di sicurezza con relativa degradazione della posizione creditoria a mero interesse legittimo [D'Eufemia (16), 14] ovvero ad interesse giuridicamente qualificato [Pera (52), 870]. Di contrario avviso la dottrina più recente, la quale, fermamente orientata a valorizzare la finalità prevenzionale dell'obbligo in parola, ha concluso per la sua **natura contrattuale** e per il riconoscimento di un **diritto soggettivo** perfetto al suo adempimento [Montuschi (39), 75; Id. (40), 322, secondo il quale il generale principio dell'art. 2043 si trasferisce in ambito lavoristico sotto forma di obbligazione contrattuale; in giurisprudenza, tra le tante, C 7.8.1998 n. 7772; C 20.7.1993 n. 8062, DPL 1993, 1420; C 5.4.1993 n. 4085; C 20.1.1993 n. 698, DPL 1993, 720; C 14.12.1991 n. 13499; C 23.3.1991 n. 3115, OGL 1992, I, 174; C 13.2.1988 n. 1566, FI 1988, I, 2315]. Anche nell'ambito di tale ultimo orientamento, emergono tuttavia soluzioni differenti tra quanti collocano il dovere di sicurezza nell'ambito degli **obblighi accessori** di cui all'art. 1175 [Mengoni (36), 368] e quanti invece tendono ad inquadralo nell'ambito della causa negoziale con relativo obbligo datoriale alla **cooperazione** ai sensi dell'art. 1206 [Balzarini (3), 102 ss.; Riva Sanseverino (60), 186; Montuschi (39), 71 ss.; Marino (34), 71 ss.; cfr. Spagnuolo Vigorita (66), 454, il quale richiama l'art. 1374; Suppiej (68), 445]. Infine, non può sottacersi l'autorevole opinione che, nell'intento di rafforzare il contenuto precettivo ed imperativo della norma, definisce la posizione del lavoratore in termini di **diritto personale ed assoluto** [Smuraglia (62), 70].

3 Dal principio della **massima sicurezza tecnologicamente fattibile** discende l'obbligo del datore di lavoro di provvedere al costante adattamento del sistema della sicurezza secondo la **particolarità del lavoro** e all'adozione degli strumenti indicati come i più idonei dalla **esperienza** e dalla **tecnica** [Montuschi (39), 78; Marino (34), 82]. In questo senso si è parlato di **norma di chiusura del sistema prevenzionale** in grado di provvedere al continuo aggiornamento delle misure applicabili e di garantire contro la cristallizzazione della legislazione in materia [Montuschi (39), 76; Id. (43), 510; Smuraglia (62), 86].

4 Pur escludendosi la configurabilità di una responsabilità oggettiva [da ultimo, C 30.8.2000 n. 11427; C 18.2.2000 n. 1886, NGil 2000, 452; C 3.4.1999 n. 3234; C 11.3.1999 n. 792, MGL 1999, 804; C 7.8.1998 n. 7792, GI 1999, 1167], la giurisprudenza è solita estendere l'obbligo di sicurezza all'adozione di **qualsiasi misura suggerita dall'esperienza e dalla tecnica**, anche non prevista da alcuna fonte legale e contrattuale [C 26.6.2004 n. 11932; C 12.7.2004 n. 12863; C 30.8.2004 n. 17314; C 21.4.2004 n. 7629; C 17.3.1999 n. 2432, RIDL 1999, II, 766; C 2.6.1998 n. 5409, RIDL 1999, II, 337; C 1.9.1997 n. 8267, RCP 1998, 407; C 12.2.1997 n. 3439, RTDPE 1997, 1383; sull'evoluzione della giurisprudenza, cfr. Lanotte (29), 125 ss.]. Il costante aggiornamento delle misure di sicurezza impone così al datore di lavoro l'obbligo di aprirsi alle **nuove acquisizioni tecnologiche** [C 14.7.2001 n. 9601; C 22.9.1995, GI 1997, II, 170; C 29.4.1994, RTDPE 1995, 1449] a prescindere da ragioni di convenienza economica [C App. Milano 11.12.1981, RGLPS 1982, IV, 425; T Milano 1.10.1980, RGLPS 1981, IV, 228; T Torino 18.11.1977, RGLPS 1978, IV, 151; P Torino 2.5.1991, GI 1992, II, 143; cfr. Balandi (2), 79 ss.]. La domanda per il risarcimento del danno c.d. "differenziale" va posta al giudice del lavoro (C 1.7.2004 n. 12093; C 21.4.2004 n. 7629). La tutela prevista dalla norma in esame non può essere invocata dal dipendente d'altra società incaricata della manutenzione di un impianto [C 5.5.2004 n. 8522].

5 In questo senso, l'adempimento degli obblighi sanciti dalla norma si estende all'**adeguamento dell'organico aziendale** in modo da evitare un eccessivo carico di lavoro [C 2.1.2002 n. 5, DR 2002, 846, nt. De Giorgi; C 30.8.2000 n. 11427; C 5.2.2000 n. 1307, FI 2000, I, 1554, nt. De Angelis; C 1.8.1997 n. 8267, MGL 1997, 818, nt. Gragnoli; C 15.10.1981, GP 1983, II, 416; sul lavoro prestato nel sesto giorno consecutivo C 4.3.2000 n. 2455, OGL 2000, 413; cfr. Montuschi (43), 503 s.], all'**assegnazione di mansioni compatibili** con lo stato di salute del lavoratore [C 5.3.2003 n. 3250; C 19.1.2002 n. 572, RIDL 2002, 855, nt. Albi; C 2.8.2001 n. 10574; C 13.12.2000 n. 15688; C 30.8.2000 n. 11427; C 12.2.2000 n. 1575, NGil 2000, 583; C 3.7.1997 n. 5961, MGL 1998, 437, nt. Scognamiglio; C 22.4.1997 n. 3455, NGL 1997, 374; contra C 6.11.1996 n. 9684, RIDL 1997, II, 612; C 10.11.1995 n. 11700, MGL 1996, 247; in caso di **lavoratori invalidi**: C 27.3.2003 n. 4672; C 24.11.1999 n. 13377, DPL 2000, 70; C 9.11.1995 n. 11681, OGL 1996, 371; C 15.12.1994 n. 10769; C 4.4.1989 n. 1626, RGLPS 1990, II, 99; in ipotesi di **distacco**: P Cagliari 4.12.1996, RGSarda 1997, 711; in caso di attività intrinsecamente usurante, cfr. C 30.8.2000 n. 11427; C 21.10.1997 n. 10361; con diritto al licenziamento, C 6.8.2002 n. 11798], all'adozione di misure idonee a garantire l'incolumità dei lavoratori contro le **aggressioni criminose da parte di terzi** [C 22.3.2002 n. 4129; C 20.4.1998 n. 4012, OGL 1998, I, 520; C 6.2.1998 n. 1241, GI 1999, 29; C 3.9.1997 n. 8422, GC 1998, I, 79, nt. Marino; contra C 5.12.2001 n. 15350; C 19.11.1998 n. 11710], contro **immissioni acustiche** di eccessivo livello [T Milano 21.10.1999, RCP 1999, 1335, nt. Ziviz] e contro il **fumo passivo** dei colleghi [C Cost. 20.12.1996 n. 399, RIDL 1997, II, 260; T Milano 1.3.2002, RCP 2002, 1125, nt. Sabatucci; P Torino 7.3.1995, RCDL 1995, 967; P Torino 20.2.1995, GI 1995, I, 2, 916; P S. Remo 19.4.1994, GI 1995, I, 2, 226; P Torino 8.2.1993, RIDL 1995, II, 124; P Santhià 11.4.1986, GM 1988, 353].

6 La responsabilità dell'imprenditore si estende altresì all'**obbligo di informare** i lavoratori dei pericoli dell'ambiente di lavoro [P Torino 30.7.1996, DL 1997, II, 70; P Torino 18.12.1992, RGE

1994, 505; P Torino 2.5.1991, GI 1992, II, 143], di **controllare** e **vigilare** sull'effettivo uso delle misure di sicurezza [C 27.2.2004 n. 4075; C 17.4.2004 n. 7328; C 6.4.2004 n. 6691; C 21.5.2002 n. 7454; C 13.10.2000 n. 13690; C 11.3.1999 n. 792, cit.; C 7.8.1998 n. 7772; C 16.7.1998 n. 6993; C 17.2.1998 n. 1687, RIDL 1998, II, 516; in particolare nei confronti dei lavoratori più giovani, C 12.1.2002 n. 326; C 2.10.1998 n. 9805], non assumendo alcun valore esimente il **comportamento del lavoratore** che non presenti i caratteri dell'abnormità e dell'assoluta imprevedibilità [C 19.8.2004 n. 16253; C 28.7.2004 n. 14270; C 17.4.2004 n. 7328; C 27.2.2004 n. 4075; C 19.4.2003 n. 6377; C 26.6.2002 n. 9304; C 20.6.2002 n. 9016; C 8.4.2002 n. 5024; C 23.5.2001 n. 7052; C 13.10.2000 n. 13690; C 17.3.1999 n. 2432, cit.; C 11.3.1999 n. 792, cit.; C 17.2.1998 n. 1687, cit.; C 19.8.1996 n. 7636, RIMP 1996, II, 85].

II. I confini dell'obbligo di sicurezza [Torna al Sommario](#)

7 L'applicazione della norma non richiede la presenza di un contratto di lavoro, ma presuppone più semplicemente la **sussistenza di una prestazione lavorativa**. In questo senso deve prescindersi dall'elemento formale del contratto per attribuirsi prevalenza esclusiva al dato sostanziale del rapporto di lavoro [Smuraglia (62), 80]. Deve invece escludersi l'applicazione della norma nell'ambito dei **rapporti di mera cortesia**, non trattandosi di rapporti aventi contenuto patrimoniale [C 7.1.1986 n. 44].

8 E' stata da tempo confutata la tesi secondo cui la norma si applicherebbe ai soli imprenditori, dovendosi necessariamente ricomprendere entro il suo ambito applicativo **tutti i soggetti che si avvalgono di prestatori di lavoro dipendenti** [Spagnuolo Vigorita (66), 440; Montuschi (39), 52; Natullo (44), 6; per la pubblica amministrazione cfr. C Stato, sez. VI, 4.9.1997 n. 1278, FA 1997, 2323; TAR Lombardia 31.10.1998 n. 2457, TAR 1998, I, 4397], con esclusione dei lavoratori autonomi [C 16.7.2001 n. 9614; C 26.1.1995 n. 933, GI 1995, I, 1, 2075].

9 In caso di **distacco**, l'obbligo di sicurezza permane in capo al **datore di lavoro distaccante**, il quale dovrà ritenersi responsabile per aver deviato la prestazione di lavoro a favore di soggetto non fornito dei necessari requisiti tecnici e di sicurezza, e si estende altresì al **destinatario della prestazione** in quanto datore di lavoro effettivo e reale [P Brescia 12.5.1998, RCDL 1998, 969; P Milano 26.12.1996, LG 1997, 333].

10 Ai sensi dell'art. 1, c. 6, d.lg. 7.8.1997 n. 280, gli enti promotori delle **borse di lavoro** sono tenuti ad informare i giovani sulle norme in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro. Nell'ordinamento non si rinvencono invece riferimenti espliciti in merito ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa [cfr. Montuschi (43), 522 ss.].

III. I decreti prevenzionistici degli anni '50 [Torna al Sommario](#)

11 La disposizione codicistica è stata integrata dal **sistema normativo risalente agli '50**, rappresentato dai d.P.R. 27.4.1955 n. 547, 19.3.1956 nn. 302 e 303 e 20.3.1956 nn. 320, 322 e 323. Di natura prevalentemente tecnica e specifica, tale corpus di norme è stato posto in **rapporto di complementarietà rispetto all'art. 2087** il quale ne rappresenta il principale criterio interpretativo ed applicativo [Montuschi (39), 80 ss.; Balandi (2), 82]. Ritenuta inadeguata rispetto ai tempi, la normativa regolamentare conserva comunque un certo rilievo per merito di alcune disposizioni di carattere più generale contenute nel d.P.R. n. 547 del 1955 [Smuraglia (64), 418], il quale estende la propria sfera applicativa ai lavoratori impiegati, con o senza retribuzione, anche nell'ambito di attività non industriali (artt. 2 e 3) e ricomprende tra i soggetti responsabili i dirigenti, i preposti e i lavoratori (artt. 4 e 6). Le rimanenti disposizioni tecniche, aventi natura tassativa e inderogabile [Natullo (44), 66], sono state invece accusate di eccessiva indeterminatezza e di scarsa precisione [Montuschi (39), 80 ss.].

IV. Il d.lg. 19.9.1994 n. 626 [Torna al Sommario](#)

12 Con il **d.lg. 19.9.1994 n. 626**, ampiamente modificato dal d.lg. 19.3.1996 n. 242, è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva quadro 12.6.1989 n. 391, nonché le altre direttive a questa collegate (nn. 89/654-655-656, 90/269-270-394-679). Le maggiori novità contenute nel decreto consistono nell'introduzione di un **modello di gestione partecipata della sicurezza** fondata sull'effettività e sul consenso di tutte le parti interessate [Montuschi (42), 48; Romei (61), 69]. Si esclude pacificamente che l'entrata in vigore di tale sistema normativo abbia determinato l'abrogazione dell'art. 2087 [Galantino (26), 22; Romei (61), 62]. Sembra piuttosto che le misure introdotte dal decreto abbiano realizzato un certo equilibrio tra il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile ed il rispetto della funzionalità dell'organizzazione produttiva [così Romei (61), 66].

13 I principi ispiratori del provvedimento sono agevolmente ricavabili dal titolo I ed, in particolare, dal capo I (artt. 1-7), contenente le "Disposizioni generali". Ai sensi dell'art. 1 le disposizioni del decreto devono ritenersi applicabili **in tutti i settori di attività privati o pubblici**, ivi comprese le Forze Armate, le strutture giudiziarie e penitenziarie in relazione alle particolarità del servizio espletato, i lavoratori a domicilio e i servizi di portierato "nei casi previsti". Dal punto di vista soggettivo, il decreto si applica ad **ogni lavoratore** che presta la propria opera alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro anche speciale, esclusi gli addetti ai servizi domestici (art. 2, lett. a) [cfr. Romei (61), 74 ss.; Basenghi (5), 82]. Ai lavoratori sono espressamente equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, gli utenti dei servizi di formazione e gli allievi degli istituti di istruzione (art. 2, lett. a). Il **datore di lavoro privato** è invece definito come colui che ha la responsabilità dell'impresa e dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2, lett. b) [cfr. Romei (61), 76 ss.], mentre nelle **pubbliche amministrazioni** tale figura deve essere appositamente individuata in colui che esercita i poteri di gestione (art. 2, lett. b) (art. 30, c. 1, d.lg. 19.3.1996 n. 242) [cfr., in senso critico, Montuschi (42), 39; Zoppoli (77), 94 s.].

14 I successivi capi (II-VII) del titolo I provvedono alla definizione delle funzioni attribuite agli altri soggetti coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza: il **servizio di prevenzione e protezione dai rischi**, costituito dall'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali (artt. 2, lett. c), 8, 9) [Bortone (6), 135 ss.]; il **medico competente**, al quale è affidata la sorveglianza sanitaria in azienda, l'analisi medica delle situazioni di rischio e le visite mediche (artt. 2, lett. d), 16, 17) [cfr. Bortone (7), 149 ss.]; il **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**, il quale ha diritto di informazione e consultazione sulle questioni relative alla sicurezza (artt. 2, lett. f), 18, 19).

15 Le rimanenti disposizioni del d.lg. 19.9.1994 n. 626 (artt. 30-88) provvedono a determinare le **prescrizioni minime di sicurezza** relativamente ai luoghi di lavoro, all'uso di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale, di attrezzature munite di videoterminali, alla protezione da agenti cancerogeni e da agenti biologici (cfr. le modifiche introdotte dall'art. 21 l. 29.12.2000 n. 422 e dal d.lg. 25.2.2000 n. 66).

V. Gli altri decreti di recepimento delle direttive comunitarie [Torna al Sommario](#)

16 Altri provvedimenti legislativi hanno provveduto all'attuazione delle direttive comunitarie relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro [cfr., in generale, Franco (23), 209 ss.]: in particolare, il **d.lg. 15.8.1991 n. 277** ha recepito le dir. CEE n. 80/1107, 82/605, 83/477, 86/188 e 88/642, in materia di protezione contro i rischi da esposizione ad **agenti chimici, fisici e biologici**. Il decreto inaugura un modello dinamico di sicurezza, provvedendo alla fissazione di determinate soglie di tolleranza e alla contestuale imposizione di obblighi di vigilanza, di informazione e controllo

medico. I limiti di tolleranza non escludono comunque l'obbligo di provvedere al costante miglioramento delle misure di sicurezza ai sensi dell'art. 2087 [C 9.3.1992 n. 2835, RIMP 1992, II, 98; C 22.3.1989 n. 1428, OGL 1989, 550]. Secondo la Consulta, per "misure concretamente attuabili" debbono intendersi quelle che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti [C Cost. 25.7.1996 n. 312, RIDL 1997, II, 15, nt. Marino]. Di particolare rilievo sono le disposizioni in materia di demolizione e rimozione dell'**amianto** (artt. 22-36), le quali sono state successivamente integrate dalla previsione di particolari benefici contributivi a favore dei lavoratori esposti (art. 13, c. 8, l. 27.3.1992 n. 257) [cfr. Spagnuolo Vigorita (67); Boscati (8), 513 ss.]. E' stato inoltre affermato che gli obblighi di predisposizione delle apposite misure (art. 27) e di presentazione all'organo di vigilanza del piano di lavoro prescindono dal superamento delle soglie di concentrazione (art. 34) [C 24.1.1995, DPL 1995, 579; C 7.6.1994, DPL 1994, 2276]. Analogo principio è stato affermato con riguardo all'obbligo di ridurre al minimo i rischi di esposizione al **rumore** [C 3.6.1994, DPL 1994, 2108]. Particolarmente innovative sono infine le disposizioni che obbligano all'allontanamento dei lavoratori sino al rientro nei limiti di tolleranza (artt. 16, 31, 45).

17 Il d.lg. 2.2.2002 n. 25 ha dato attuazione alla dir. CEE n. 98/24 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad **agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro**, introducendo il divieto di utilizzo di una serie di sostanze entro determinati limiti di concentrazione, e prevedendo altresì l'obbligo di predisporre un piano di lavoro e di richiedere l'autorizzazione al Ministero competente in caso di lavorazioni determinanti il superamento dei limiti di concentrazione.

18 Deve inoltre essere menzionato il **d.P.R. 24.7.1996 n. 459**, attuativo delle dir. CEE nn. 89/392, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle **macchine**, il quale prevede determinati requisiti di conformità, procedure di certificazione di sicurezza e il ritiro dal mercato in caso di pericolo, e il **d.lg. 14.8.1996 n. 493**, il quale ha dato attuazione alla dir. CEE n. 92/58 concernente le **prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro**.

19 Da ultimo si registrano il **d.lg. 17.8.1999 n. 334**, attuativo della dir. CEE n. 96/82 relativa al controllo dei **pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose**, il **d.lg. 25.2.2000 n. 66**, il quale ha modificato alcune disposizioni del d.lg. n. 626/1994, provvedendo all'attuazione delle dir. CEE 97/42 e n. 99/38, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad **agenti cancerogeni o mutageni** durante il lavoro [cfr. Piemontese (55), 229 ss.], e il **d.lg. 26.5.2000 n. 241**, il quale ha dato attuazione alla dir. Euratom 96/29 in materia di protezione sanitaria contro i rischi derivanti dalle **radiazioni ionizzanti**.

VI. I destinatari dell'obbligo di sicurezza [Torna al Sommario](#)

20 L'intervento del legislatore e l'introduzione di un modello di sicurezza globale non modificano la posizione del **datore di lavoro**, il quale resta il principale destinatario degli obblighi prevenzionistici ed il responsabile primario della loro inosservanza [Ferraro (18), 109; Basenghi (4), 33]. In aggiunta al dovere generale di sicurezza sancito dall'art. 2087, il datore di lavoro diviene **l'esclusivo responsabile di una serie di adempimenti** che non possono formare oggetto di delega (cfr. art. 1, c. 4 ter, d.lg. n. 626/1994; cfr. infra, **VII**, 4): la valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori (art. 4, c. 1); l'elaborazione della relazione sulla valutazione dei rischi (art. 4, c. 2, lett. a); l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione (art. 4, c. 2, lett. b); la programmazione delle misure per il miglioramento della sicurezza (art. 4, c. 2, lett. c); la nomina

del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 4, c. 4, lett. a); l'autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi nelle imprese familiari e fino a dieci dipendenti (art. 4, c. 11) [cfr. Ferraro (18), 120 ss.; Montuschi (41), 97]. Per la valutazione dei rischi e l'elaborazione del relativo documento, è previsto che il datore di lavoro si avvalga della collaborazione del responsabile del servizio e del medico competente, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza (art. 4, c. 6).

21 Il d.lg. n. 626 del 1994, come modificato dal d.lg. n. 242/1996, conferma lo schema di ripartizione degli obblighi prevenzionistici secondo la suddivisione dei ruoli aziendali, individuando, quali soggetti responsabili, il datore di lavoro e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i **dirigenti** e i preposti (art. 1, c. 4 bis). In mancanza di una definizione esplicita, la dottrina ha correttamente evidenziato il divario esistente tra la nozione lavoristica del ruolo dirigenziale e quella rilevante ai fini della sicurezza, essendo quest'ultima più estesa e meno formalistica rispetto alla prima [Montuschi (41), 98; Basenghi (5), 75; Ferraro (18), 117].

22 Dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale e dall'art. 4 del d.P.R. n. 547/1955 discende invece la figura del **preposto** che è colui il quale esercita funzioni di controllo, sorveglianza e supervisione dei lavoratori, attraverso una relazione immediata e diretta con gli stessi [Marino (34), 143; Ferraro (18), 119]. La giurisprudenza è solita richiedere, ai fini dell'assunzione della qualifica di preposto, la presenza di un formale atto di nomina, l'effettivo esercizio di determinati poteri e la sussistenza della necessaria qualificazione tecnica [cfr. C 27.1.1999 n. 1142, MGL 1999, 700; C 23.2.1995 n. 2035; C 27.2.1988 n. 2094, RIMP 1988, II, 187].

23 Una delle principali novità del d.lg. n. 626/1994 consiste nell'attribuzione al **lavoratore** di un ruolo primario nella gestione dei sistemi di sicurezza attraverso il riconoscimento di una serie di doveri di autotutela e collaborazione, innovando in tal senso quanto già previsto dal d.lg. 15.8.1991 n. 277 e dai d.P.R. n. 547/1955 e n. 303/1956 [Del Punta (17), 157 s.; Basenghi (5), 82; Franco (25), 276 s.]. Al prestatore di lavoro incombe così l'obbligo di provvedere alla **cura della propria sicurezza e di quella delle altre persone** presenti sul luogo di lavoro (art. 5) [cfr. Franco (25), 271]. Peraltro, dottrina e giurisprudenza avevano già fondato sul principio di correttezza di cui all'art. 1175 l'obbligo del lavoratore di collaborare al sistema della sicurezza [C 22.12.1987 n. 9535], affermandosi la legittimità del **licenziamento** intimato a causa dell'inosservanza delle misure di tutela [C 26.1.1994 n. 774, OGL 1994, 122] e la possibilità di **rifiutare lo svolgimento di prestazioni nocive** [C 4.4.1989 n. 1626, cit.; P Torino 18.12.1992, RGE 1994, 505; P Bergamo 8.1.1985, L80 1986, 157; P Milano 15.12.1981, T 1982, 158; Suppiej (68), 445; Montuschi (39), 76]. L'art. 5 del d.lg. n. 626/1994 si premura tuttavia di specificare che l'adempimento di tali doveri e la conseguente responsabilità della loro violazione deve essere commisurata alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro [Del Punta (17), 169; Galantino (26), 42; cfr., già in precedenza, Smuraglia (63), 56; C 11.7.1983 n. 4678, RIMP 1984, II, 33]. L'art. 5, c. 2, individua infine una serie di **doveri particolari**, tra i quali l'obbligo di segnalare e rimuovere le situazioni di pericolo, di sottoporsi ai controlli sanitari e contribuire all'adempimento degli obblighi imposti dall'autorità [Del Punta (17), 174 ss.].

24 Recependo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza, l'art. 6, c. 1, d.lg. n. 626/1994 estende la normativa antinfortunistica ai **progettisti** dei luoghi di lavoro e degli impianti. In conformità alla disciplina previgente (art. 7 d.P.R. n. 547/1955), l'art. 6, c. 2 e c. 33, d.lg. n. 626 sancisce altresì la responsabilità per violazione delle norme in materia di sicurezza da parte di **fabbricanti, venditori, noleggiatori, concedenti in uso, installatori e montatori di macchine attrezzature e impianti**. In tali ipotesi può ovviamente concorrere la responsabilità del datore di lavoro ove sia accertata la rilevanza e conoscibilità delle violazioni [Vallebona (74), 218 s.]. Modificando l'originaria formulazione della norma nel senso già previsto dall'art. 1 della l. n. 178/1983, il d.lg. n. 242/1996

ha limitato la responsabilità del **locatore finanziario**, prevedendo che il bene concesso in locazione sia accompagnato dalle certificazioni e dai documenti previsti dalla legge [cfr. C Cost. 16.7.1987 n. 271, FI 1987, I, 2943, la quale ha riconosciuto la legittimità della norma in ragione dell'assenza di collegamento materiale con i beni].

VII. La delega di funzioni [Torna al Sommario](#)

25 Nella tematica della sicurezza, l'istituto della **delega di funzioni** assume rilievo preminente in quanto espressione diretta dell'incontro tra le organizzazioni di particolare complessità ed il generale principio della personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost. [Focareta (21), 119; Basenghi (5), 72].

26 Particolarmente controversa in dottrina è l'**efficacia liberatoria** della delega, dovendosi distinguere, da un lato, l'orientamento che circoscrive l'operatività della stessa sul piano della valutazione dell'**elemento psicologico del reato** [Padovani (47), 71 ss.; Fiore (19), 197], e, dall'altro, l'indirizzo favorevole ad estenderne gli effetti anche all'**elemento materiale** con una completa liberazione del delegante [Fiorella (20), 43; Smuraglia (63), 149].

27 Maggiore uniformità di interpretazione si riscontra invece nella giurisprudenza, la quale è solita condizionare l'efficacia anche oggettiva della delega alla sussistenza di una serie di requisiti formali e sostanziali: la **complessità organizzativa dell'azienda** [C 28.7.1993 n.7463, DPL 1993, 2536; C 23.2.1993 n. 1760, DPL 1993, 949; contra C 1.8.1995, DPL 1995, 2439; C 2.11.1987 n. 11245, la quale ammette la delega anche nelle imprese di piccole dimensioni; ovvero in presenza di qualsiasi ragionevole evenienza C 20.9.1994 n. 9994]; l'attribuzione al delegato dei **mezzi economici e organizzativi** necessari all'esercizio delle funzioni delegate [C 23.2.1993 n. 1760, cit.]; l'**effettiva autonomia decisionale del delegato** [C 26.11.1996, cit.; C 23.2.1993 n. 1760, cit.]; l'**idoneità professionale** [C 4.7.1997 n. 8195, CP 1998, 2463]; la **forma scritta**; la **determinatezza dell'oggetto** [C 23.3.1987, RP 1988, 312]; la **volontaria accettazione** [C 27.4.1994 n. 4784]; la **non eccezionalità del lavoro**, intendendosi per eccezionale il lavoro eseguito per la prima volta e con caratteristiche di rischio elevato [C 3.4.1990 n. 4823].

28 Nel periodo antecedente alle **modifiche introdotte dal d.lg. n. 242/1996**, si discuteva in dottrina in merito all'ammissibilità della delega nell'ambito del sistema inaugurato dal d.lg. n. 626/1994 con una certa prevalenza per la soluzione negativa [cfr. Basenghi (5), 97 ss.]. La questione appare ora definitivamente risolta a seguito del nuovo art. 1, c. 4 ter, dal quale sembra potersi desumere la possibilità di conferire la delega nelle ipotesi non espressamente vietate, ivi comprese le aziende di piccole dimensioni [Culotta (15), 961]. Occorre peraltro considerare la **nozione sostanziale di datore di lavoro** accolta dal d.lg. n. 626/1994, non potendosi escludere l'assunzione degli obblighi propri di tale ruolo da parte di dirigenti posti a capo di un'unità produttiva autonoma [Veneziani (75), 1144 ss.].

VIII. La sicurezza negli appalti [Torna al Sommario](#)

29 In perfetta aderenza alle posizioni giurisprudenziali [C 7.4.1988 n. 2737, RCP 1989, 327; cfr. Focareta (22), 139 ss.], l'art. 7 del d.lg. n. 626/1994, come modificato dal d.lg. n. 242 del 1996, estende la responsabilità del datore di lavoro, in caso di affidamento di **appalti "interni"** [da intendersi in senso topografico, Vallebona (73), 216; Carinci (13), 543] ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, imponendo di verificare l'idoneità tecnico-professionale degli appaltatori [C 23.3.1999 n. 2745, OGL 1999, I, 538], di fornire dettagliate informazioni sui rischi aziendali, di cooperare per l'attuazione delle misure di sicurezza e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione (art. 7 d.lg. n. 626/1994) [Carinci (13), 542 ss.; Marando (31), 33 ss.]. Si esclude la responsabilità dell'appaltante, salvo che abbia esercitato poteri di ingerenza e direzione

nell'esecuzione dell'appalto ovvero qualora l'appaltatore abbia adoperato strumentazioni del committente [C 22.3.2002 n. 4129, LG 2002, 751, nt. Bertocco; C 15.12.1998 n. 2800, RTDPE 1999, 828; C s.u. 25.11.1998 n. 5, MGL 1999, 709]. In materia di appalti interviene anche l'art. 5, c. 4, d.lg. 15.8.1991 n. 277 (cfr. supra, V, 1), il quale prescrive un obbligo di cooperazione tra datore di lavoro committente e appaltatore negli interventi di prevenzione nell'ambito dei lavori comportanti l'esposizione all'**amianto**.

30 Un importante tassello della disciplina è stato infine introdotto dal d.lg. 14.8.1996 n. 494, modificato dal d.lg. 19.11.1999 n. 528, il quale prescrive le misure minime di sicurezza da attuare nei **cantieri temporanei o mobili**. Nelle disposizioni del decreto, il perseguimento degli obiettivi di tutela e sicurezza dei lavoratori viene perseguito tramite il coinvolgimento di una serie di soggetti: il committente, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione, il coordinatore per l'esecuzione, gli appaltatori e i lavoratori autonomi [cfr., in generale, Carinci (13), 548 ss.; Marando (33), 1182 ss.].

31 In materia di **appalti pubblici**, gli obblighi in materia di sicurezza sono stati recepiti con l'art. 18, c. 8, l. 19.3.1990 n. 55, con la l. 11.2.1994 n. 109 e con la recente l. 7.11.2000 n. 327, la quale impone agli enti aggiudicatori di procedere alla valutazione e alla verifica della congruità dei costi relativi alla sicurezza indicati nelle offerte [cfr. Smuraglia (65), 485; Carinci (13), 568].

IX. La tutela collettiva della sicurezza [Torna al Sommario](#)

32 Palesemente concepita per operare sul piano individuale, la norma in commento non ha agevolato una tutela di carattere collettivo [Montuschi (43), 511]. Tale esigenza ha trovato compiuto riconoscimento nell'**art. 9 Stat. lav.**, il quale ha affidato la tutela della salute ad una **rappresentanza collettiva**, formalmente distinta dalla rappresentanza sindacale aziendale di cui all'art. 19 Stat. lav. [Tampieri (70), 105 ss.]. Anche a seguito dell'entrata in vigore di tale norma, l'azione sindacale in materia di sicurezza è apparsa decisamente rinunciataria, ispirandosi piuttosto alla monetizzazione del rischio [Montuschi (39), 142 ss.; Renga (59), 615 ss.].

33 Il rilancio del ruolo sindacale è stato realizzato con il **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** introdotto dal **d.lg. n. 626/1994**, al quale il legislatore ha riconosciuto innovativi e più ampi poteri: partecipare alle riunioni sullo stato della sicurezza; formulare proposte sull'attività di prevenzione; accedere ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni; proporre ricorso alle autorità competenti; diritti di informazione, formazione e consultazione (art. 19). In aggiunta alle sanzioni penali di cui all'art. 89 d.lg. n. 626, la tutela delle prerogative riconosciute al r.s.l. viene affidata in giurisprudenza al procedimento di **repressione della condotta antisindacale** di cui all'art. 28 Stat. lav. [P Campobasso 10.1.1999, LPA 1999, 395; P Milano 2.7.1997, OGL 1997, 948; P Torino 13.1.1997, RIDL 1998, II, 274, riconoscono la legittimazione attiva al sindacato esterno; cfr. Tampieri (69), 568 ss.].

34 L'art. 18 del d.lg. n. 626 disciplina le **modalità di designazione** del rappresentante, distinguendo le aziende con meno di 16 dipendenti, nelle quali viene eletto dai lavoratori, dalle aziende con un numero superiore di dipendenti, nelle quali il rappresentante per la sicurezza è eletto nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda [sulla sovrapposizione tra r.s.l. e r.s.a., Tampieri (69), 554 ss.; Natullo (45), 205 ss.; cfr. T Milano 20.12.1997, FI 1999, I, 3408; P Legnano 22.1.1996, RGE 1996, 1029; le quali interpretano la norma nel senso di un richiamo alle rsa di cui all'art. 19]. La disciplina legislativa deve tuttavia essere coordinata con le previsioni contenute nell'**Accordo Interconfederale 22.6.1995**, il quale in virtù del rinvio operato dall'art. 18, c. 4, d.lg. n. 626, ha provveduto a regolamentare le procedure di designazione del rappresentante e le modalità di esercizio dei poteri conferiti.

X. Questioni processuali [Torna al Sommario](#)

35 In caso di violazione degli obblighi sanciti dall'art. 2087, la prevalente giurisprudenza di legittimità è solita ammettere il **concorso tra l'azione risarcitoria contrattuale ed extracontrattuale**, qualora dalla medesima violazione sia derivata anche la lesione dei diritti che spettano alla persona del lavoratore indipendentemente dal rapporto di lavoro [C 20.6.2001 n. 8381; C 20.1.2000 n. 602; C 3.9.1997 n. 8422, cit.; C 17.7.1995 n. 7768, cit.; C 1.2.1995 n. 1168, NGil 1995, 421; contra in dottrina Montuschi (40), 325; Lassandari (30), 113 ss.]. Da ciò consegue la possibilità di esercitare l'azione di responsabilità contrattuale qualora sia prescritto il termine quinquennale per l'azione di responsabilità extracontrattuale [C 1.2.1995 n. 1168, cit.; C 5.10.1994 n. 8090, DR 1996, 614; C s.u. 14.5.1987 n. 4441, FI 1988, I, 2685]. La responsabilità degli **amministratori di una persona giuridica** per infortuni sul lavoro occorsi ai dipendenti invece ha sempre natura extracontrattuale [C 25.6.1994 n. 6125, RIDL 1995, II, 837].

36 Il duplice titolo dell'azione proposta comporta peraltro un **diverso regime probatorio**, fondandosi l'azione contrattuale sulla presunzione di colpa di cui all'art. 1218, che limita il risarcimento ai danni prevedibili al momento della nascita dell'obbligazione, mentre quella extracontrattuale pone a carico del danneggiato la prova della colpa o del dolo [C 20.1.2000 n. 602; C 26.12.1995 n. 11120; C 8.4.1995 n. 4078, NGil 1995, 885; C 26.12.1995 n. 11120; C 5.10.1994 n. 8090, cit.].

37 Dalla natura contrattuale dell'azione risarcitoria discendono l'applicazione del **rito del lavoro** [C 20.8.1993 n. 8828, FI 1994, I, 452; C 20.7.1993 n. 8062, cit.], con determinazione della competenza territoriale ai sensi dell'art. 413 c.p.c. [C 20.8.1993 n. 8828, cit.], della **prescrizione ordinaria decennale** [C 5.10.1994 n. 8090, cit.; C 5.4.1993 n. 4085; C 23.3.1991 n. 3115, cit.; C 6.7.1990 n. 7101, NGil 1990, 661], e del **cumulo tra interessi e rivalutazione** ai sensi dell'art. 429, c. 3, c.p.c. [C 8.4.2002 n. 5024; C 28.9.1998 n. 9689, RIDL 1999, II, 549; C 6.7.1990 n. 7101, cit.].

38 Anche la domanda di risarcimento avanzata dagli **eredi o congiunti** del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e basata sulla omessa predisposizione delle cautele previste dall'art. 2087, rientra nella competenza del giudice del lavoro a norma dell'art. 413 c.p.c. [C 3.8.2004 n. 14875; C 23.7.2004 n. 13887; C 28.7.2004 n. 14270; C 1.10.2003 n. 14645; C 4.9.1999 n. 9359; C 23.7.1996 n. 6608; C 3.11.1995 n. 11445, FI 1996, I, 2849] Rientra invece nella competenza del giudice ordinario la pretesa risarcitoria trasferita in sede civile dagli eredi costituitisi nel processo penale quali parti lese dal reato [C 21.2.1996 n. 1342, GI 1996, I, 1, 719; C 18.1.1995 n. 517; C 12.7.1994 n. 6544 e 16.4.1994 n. 3647, GI 1995, I, 1, 866; in caso di rapporto di pubblico impiego C s.u. 8.7.1993 n. 7477].

39 Dalla natura contrattuale dell'obbligo di sicurezza discende l'onere in capo al lavoratore di provare l'**esistenza del danno**, la **nocività dell'ambiente di lavoro** e il **nesso di causalità**, incombando al datore di lavoro la prova della non imputabilità dell'evento [C 7.10.2002 n. 14323, RIDL 2003, II, 266, nt. Garattoni; C 6.7.2002 n. 9856; C 18.2.2000 n. 1886; C 3.4.1999 n. 3234; C 7.8.1998 n. 7772; C 20.6.1998 n. 6169; C 16.6.1998 n. 6000, FI 1999, I, 1531; C 20.4.1998 n. 4012, RCP, cit., 520; C 9.10.1997 n. 9808, RIDL 1999, II, 61]. Secondo altra giurisprudenza spetta al lavoratore anche la prova della **specificata misura di sicurezza** violata dal datore di lavoro [C 5.3.2002 n. 3162; C 7.11.2000 n. 14469; C 10.5.2000 n. 6018; C 16.9.1998 n. 9247, MGL 1998, 822, nt. Vallebona; C 7.8.1998 n. 7792, cit.; C 2.6.1998 n. 5409, cit.; C 3.9.1997 n. 8422, cit.]. I giudici di legittimità escludono comunque ai sensi dell'art. 41 c.p. che **preesistenti condizioni patologiche** del lavoratore possano interrompere il nesso di causalità tra danno ed evento [C 16.10.2000 n. 13741; C 30.5.2000 n. 7228; C 19.6.1998 n. 6127; C 21.1.1998 n. 535].

40 In caso di **azione risarcitoria proposta da un pubblico dipendente** nei confronti dell'amministrazione, qualora non emerga una precisa scelta del danneggiato in ordine al titolo di responsabilità, la giurisprudenza è solita affermare la **natura extracontrattuale** con la relativa devoluzione dell'azione al giudice ordinario [C s.u. 25.7.2002 n. 10956; C s.u. 11.7.2001 n. 9385; C s.u. 12.3.2001 n. 99; C s.u. 25.5.1999 n. 291, RCP 2000, 104; C s.u. 4.11.1996 n. 9522, DR 1997, 15; C s.u. 2.8.1995 n. 8459; TAR Piemonte 2.3.2000 n. 233]. La scelta a favore dell'azione di responsabilità contrattuale non è peraltro desumibile dalla semplice invocazione dell'art. 2087, ritenendosi necessaria la espressa deduzione di una precisa obbligazione contrattuale [C s.u. 14.12.1999 n. 900, DR 2000, 628; C s.u. 25.5.1999 n. 291, cit.; C s.u. 4.11.1996 n. 9522, cit.; C s.u. 2.8.1995 n. 8459; TAR Piemonte 2.3.2000 n. 233, cit.; TAR Lombardia 31.10.1998 n. 2457, TAR 1998, I, 4397; contra TAR Lombardia 18.7.1998 n. 1913, TAR 1998, I, 3640]. Anche in ipotesi di rapporto di lavoro sottratto alla c.d. privatizzazione, la giurisdizione del giudice ordinario trae fondamento dalla prospettata violazione del diritto assoluto alla vita ed all'integrità fisica, rispetto al quale il rapporto di pubblico impiego assume il valore di mero presupposto estrinseco ed occasionale [C s.u. 14.12.1999 n. 900, cit.].

XI. Le sanzioni [Torna al Sommario](#)

41 La disposizione in esame, pur non essendo assistita da specifica sanzione penale, ha carattere generale e sussidiario rispetto alla specifica normativa antinfortunistica e deve ritenersi pertinente ed idonea a consentire una valida contestazione del profilo di colpa [C 20.9.1988, CP 1989, 2071; C 1.3.1983, CP 1984, 403]. In altri termini, anche la violazione di obblighi generici configura la **responsabilità per colpa** di cui all'art. 43 c.p., derivandone la perseguibilità d'ufficio [C 8.2.1993 n. 1523, NGil 1993, 352; C 26.1.1993 n. 937, RIMP 1993, II, 128; cfr. Giubboni (28), 44; Franco (24), 106 ss]. La violazione della norma concorre, dunque, ad integrare e perfezionare le fattispecie di cui agli artt. 589 c.p., **omicidio colposo** [C 5.10.1999, FI 2000, II, 259; C 4.3.1994, CP 1995, 2153; C 23.1.1984, CP 1985, 1832] e 590 c.p., **lesioni personali colpose** [C 17.4.1996 n. 5114, GP 1997, II, 515; C 5.4.1993 n. 4085; C 2.2.1990, CP 1991, I, 1228].

42 Nella nuova formulazione dell'art. 590, c. 5, c.p., modificato dalla l. 24.11.1981 n. 689, viene stabilita la **perseguibilità d'ufficio** relativamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. Ne consegue l'esperibilità dell'azione di regresso da parte dell'Inail a norma dell'art. 10, d.P.R. n. 1124/1965 e dell'azione di risarcimento da parte del lavoratore (cfr. infra, **XII**, 5). Nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro, sono assistiti da specifica sanzione penale anche la **rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro** di cui all'art. 437 c.p. e l'**omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro** di cui all'art. 451 c.p.

43 Diversamente dalla legislazione degli anni '50, i **d.lg n. 277/1991 e n. 626/1994** prevedono più gravi sanzioni penali e le contravvenzioni sono punite con la pena alternativa di arresto o ammenda. Particolarmente innovativa è anche l'estensione delle responsabilità penali ad una serie di soggetti prima esclusi e la previsione di sanzioni detentive per ogni soggetto coinvolto (artt. 89-93), compreso il lavoratore (art. 93) [cfr. Calamanti (10), 301 ss.].

44 Gli artt. 19-25 **d.lg. 19.12.1994 n. 758**, emanato in attuazione della legge delega 6.12.1993 n. 499, ha introdotto un nuovo meccanismo estintivo delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro: la **prescrizione del reato**. Esso costituisce il tentativo di un razionale utilizzo deterrente della sanzione penale e lo strumento per garantire maggiore effettività alle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro [Padovani (48), 507]. L'istituto si applica ai soli reati puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda (art. 19, c. 1, lett. a). La procedura si articola nelle seguenti fasi: accertata l'infrazione da parte del personale ispettivo delle Usl, viene impartita la

prescrizione allo scopo di eliminare la contravvenzione entro un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e in ogni caso non superiore a sei mesi. La prescrizione non esclude la trasmissione della notizia del reato al pubblico ministero, ma sospende il procedimento penale (art. 23). Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, l'organo di vigilanza verifica l'adempimento della prescrizione: in caso positivo, il contravventore è ammesso al pagamento di un quarto dell'ammenda (art. 21) ed estingue il reato con relativa archiviazione del procedimento (art. 24); diversamente, il procedimento penale riprende il suo corso [cfr., in generale, Padovani (48), 506 ss.].

XII. La responsabilità civile del datore di lavoro [Torna al Sommario](#)

45 L'art. 10 d.P.R. 30.6.1965 n. 1124 prevedeva l'**esonero dalla responsabilità civile** del datore di lavoro assicurato presso l'Inail (c. 1), salvo che l'infortunio fosse avvenuto per fatto imputabile al datore di lavoro o agli incaricati della direzione e della sorveglianza del lavoro (c. 3). In questi casi il datore di lavoro era soggetto all'azione di regresso da parte dell'Inail e di risarcimento dei danni da parte del lavoratore, purché il reato non fosse perseguibile a querela di parte (c. 4).

L'accertamento del reato era inoltre rimesso al giudice civile in caso di sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia (c. 5).

46 Una particolare ipotesi è prevista dall'art. 24 l. 17.10.1967 n. 977, secondo il quale in caso di **inosservanza dei requisiti di età minima di accesso al lavoro** l'Inail ha diritto ad agire in rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, a prescindere da dolo o colpa nella determinazione dell'evento, da atti inconsulti o imprevedibili dello stesso minore [C 21.4.1993 n. 4658, RIMP 1993, II, 95; C 4.3.1991 n. 2226, RIMP 1991, II, 17] e dalla configurazione giuridica del rapporto [C 10.12.1993 n. 12193, GC 1994, I, 1241; C 3.10.1991 n. 10287, RIMP 1992, II, 67].

47 Ispirata da una logica transattiva, la regola dell'esonero sancita dall'art. 10 d.P.R. n. 1124/1965 ha successivamente subito una profonda erosione ad opera di numerosi interventi della **Corte costituzionale** [cfr. Giubboni (28), 39 ss.; Marando (31), 169 ss.; Marino (34), 61 ss.], la quale ha riconosciuto la responsabilità civile del datore di lavoro per **ogni fatto commesso dai dipendenti**, anche non incaricati della direzione o sorveglianza del lavoro, e ha esteso l'accertamento del reato in sede civile anche in caso di **prescrizione** dello stesso [C Cost. 9.3.1967 n. 22, FI 1967, I, 685; in caso di patteggiamento, C Cost. 11.12.1995 n. 499, FI 1996, I, 1152; cfr., anche, Persiani (54), 400 ss.]. Sotto altro profilo, la Corte costituzionale ha sancito l'**inopponibilità nei confronti dell'Inail** della sentenza assolutoria, del provvedimento di proscioglimento o di archiviazione e la non vincolatività della sentenza di condanna contro il dipendente nei confronti del datore di lavoro rimasto estraneo al processo [C Cost. 19.6.1981 n. 102, FI 1981, I, 2639; cfr. C Cost. 31.3.1988 n. 372, GC 1988, I, 1931]. Analogamente, tali preclusioni sono state rimosse nei confronti del lavoratore infortunato [C Cost. 30.4.1986 n. 118, FI 1988, I, 383]. Il **principio della completa autonomia tra giudizio penale e civile** è stato ora definitivamente recepito dal nuovo Codice di procedura penale (cfr. artt. 75, 651 ss. c.p.p. e 295 c.p.c.) [cfr. Vallebona (74), 241 ss.].

48 Da altro versante, l'erosione della regola dell'esonero è derivata dal riconoscimento ad opera della Corte costituzionale del diritto ad un completa ed incondizionata risarcibilità del **danno biologico** [C Cost. 27.12.1991 n. 485, RIDL 1992, II, 756, nt. Giubboni; C Cost. 18.7.1991 n. 356, FI 1991, I, 3292, nt. Poletti; C Cost. 15.2.1991 n. 87, FI 1991, I, 1664, nt. Poletti], del **danno morale** [C Cost. 17.2.1994 n. 37, FI 1994, I, 84, nt. Castronovo] e delle **lesioni determinanti una diminuzione della capacità lavorativa inferiore alla soglia di indennizzabilità** [C 8.2.1993 n. 1523, cit.].

49 Per effetto delle ricordate pronunce della Consulta, il meccanismo del **danno differenziale** ha perduto ogni efficacia, ammettendosi l'azione risarcitoria del lavoratore a ristoro dell'intero danno non coperto dall'assicurazione, anche non eccedente l'indennizzo erogato dall'Inail [C 20.6.2003 n. 9909; C 16.6.2001 n. 8182, LG 2001, 1086; C 20.10.1998 n. 10405; C 29.9.1998 n. 9730; C 15.4.1996 n. 3516; C 15.9.1995 n. 9761, FI 1995, I, 3140; C 4.4.1995 n. 3944, RIMP 1995, II, 171; C 29.3.1995 n. 3738, NGil 1995, 405; C 22.3.1994 n. 2706, RIMP 1994, II, 98; C 6.12.1993 n. 12055, GI 1995, I, 1, 312]. Conseguentemente, l'azione di regresso dell'Inail non può estendersi alle somme dovute dalle persone civilmente responsabili a titolo di risarcimento per danni non compresi nella garanzia assicurativa [C 10.11.1998 n. 11315; C 8.5.1998 n. 4677, GI 1999, 934].

50 In merito al **contenuto del danno biologico** si registrano profonde divergenze tra una parte minoritaria della giurisprudenza, soprattutto di merito, che ritiene tale voce di danno già ricompresa nella tutela previdenziale per la parte relativa alla lesione della capacità lavorativa generica [P Milano 5.3.1992, RCDL 1992, 947; in dottrina, Franco (24), 398 ss.], ed il contrapposto orientamento di legittimità [C 14.12.1993 n. 12333, GI 1995, I, 1, 1118; C 8.7.1992 n. 8325, FI 1992, I, 2965; C s.u. 20.1.1992 n. 663, MGL 1992, 90], sostenuto anche dalla Corte Costituzionale [C Cost. 21.12.1997 n. 350, OGL 1998, I, 1061; C Cost. 24.10.1994 n. 372, GC 1995, I, 887; C Cost. 8.4.1993 n. 154, NGil 1993, 300; C Cost. 26.3.1993 n. 71, RIDL 1994, II, 27], il quale ha fermamente escluso ogni sovrapposizione tra la nozione previdenziale e civile di danno biologico [in dottrina, Poletti (57), 148 ss.; Giubboni (27), 194; Id. (28), 57; cfr., in generale, Carinci (12), 167 ss.].

51 Al fine di assicurare omogeneità ai criteri di liquidazione, l'**art. 13 d.lg. 23.2.2000 n. 38**, emanato a seguito della delega prevista dall'art. 55, c. 1, lett. s), l. 17.5.1999 n. 144, definisce in via "sperimentale" il **danno biologico** come la **lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale** [cfr. Cinelli (14), 351 ss.; Poletti (58), 464 ss.]. In base alla nuova disciplina: per i danni fino al 6% non è previsto alcun indennizzo; dal 7% al 15% si prevede il risarcimento tramite indennizzo erogato in capitale nella misura indicata nell'apposita tabella; per i danni superiori al 16% il risarcimento del danno biologico e patrimoniale è corrisposto tramite rendita [cfr. Agostini (1), 589 ss.; Ogriseg (46), 691 ss.].

XIII. La tutela della personalità morale [Torna al Sommario](#)

52 Richiamata prevalentemente in funzione risarcitoria [Montuschi (38), 3 ss.], la norma in commento ha trovato ulteriori applicazioni anche nell'ambito delle lesioni alla **personalità**, alla **dignità morale** e all'**integrità psichica del lavoratore** [Montuschi (40), 325 ss.]. Direttamente legata all'evoluzione della nozione civilistica del danno biologico [Montuschi (40), 326], l'estensione applicativa della norma era stata peraltro auspicata dalla migliore dottrina, la quale argomentava dal chiaro riferimento della norma alla **personalità morale**, dall'attenzione riservata alla tutela della dignità e della personalità da parte dello **Statuto dei lavoratori** [Riva Sanseverino (60), 199 ss.; Montuschi (40), 330 ss.], nonché dall'impossibilità di scindere la sfera psichica da quella fisica [Montuschi (38), 6].

53 L'attenzione riservata dalla dottrina e dalla giurisprudenza nei confronti di nuove ipotesi di pregiudizi alla persona ha condotto alla prospettazione del **danno esistenziale**, quale nuova figura di lesione alle attività realizzatrici della persona e all'integrità morale [Ziviz (76), 1323; Pedrazzoli (51), 280], e del **danno alla vita di relazione**, prevalentemente inteso quale ulteriore componente del danno biologico [cfr. Pedrazzoli (50), 15; Campanella (11), 176]. Tali nuove voci di danno implicano tuttavia problematiche di non poco rilievo in merito alla prova della loro esistenza e del nesso di causalità [Montuschi (40), 327 ss.; Tursi (72), 283 ss.].

54 Nella casistica giurisprudenziale in materia di condotte lesive della personalità morale si rinvencono numerose pronunce in materia di **molestie sessuali** [cfr., in generale, Pizzoferrato (56)], affermandosi la responsabilità datoriale per il danno biologico derivante da siffatti comportamenti [T Torino 16.11.1999, LG 2000, 361] o per il danno esistenziale [T Pisa 3.10.2001, LG 2002, 461, nt. Nunin] e, di conseguenza, la legittimità del licenziamento intimato all'autore della molestia [C 18.4.2000 n. 5049, OGL 2000, I, 505; P Modena 29.7.1998, LG 1999, 559, nt. Lanotte; P Milano 27.8.1997, LG 1998, 516]. Dalla natura contrattuale della responsabilità datoriale viene conseguentemente fatta discendere la risarcibilità del danno biologico [T Torino 16.11.1999, cit.; T Milano 9.5.1998, OGL 1998, I, 345; T Milano 21.4.1998, RCDL 1998, 957; cfr. C 17.7.1995 n. 7768, RCP 1996, 329] e, ricorrendo gli estremi della fattispecie penale, anche del danno morale [P Milano 31.1.1997, RCDL 1997, 619; P Milano 27.5.1996, RCDL 1997, 157; P Milano 14.8.1991, RGLPS 1992, II, 1067]. Deve peraltro precisarsi come la falsa accusa di molestie sessuali costituisca giusta causa di licenziamento [C 8.1.2000 n. 143, FI 2000, I, 1554, nt. De Angelis].

55 Sono state ritenute lesive della dignità e riservatezza della lavoratrice anche le **critiche sull'abbigliamento** mosse da un dirigente [P Milano 20.2.1995 e P Milano 12.1.1995, FI 1995, 1986; cfr. P Roma 3.12.1998, RGLPS 1999, II, 619] oppure l'**atteggiamento di scherno, di sarcasmo e di preteso umorismo** da parte del datore di lavoro [T Milano 2.11.1999, LG 2000, 270].

56 Muovendo dal presupposto che individua nella prestazione lavorativa un mezzo di esplicazione della personalità [Montuschi (40), 326], la giurisprudenza è solita riconoscere nel **demansionamento** o nella **forzata inattività** non solo un pregiudizio al patrimonio professionale ma anche alla **dignità**, all'**immagine** e alla **vita di relazione** del lavoratore [C 18.10.1999 n. 11727, OGL 1999, I, 905; C 16.12.1992 n. 13299, GI 1995, I, 1, 168, nt. Campanella, in tema di demansionamento determinato da lottizzazione politica; C 13.8.1991 n. 8835, MGL 1991, 671; C 24.1.1990 n. 411, OGL 1991, 233; P Milano 9.12.1997, RCDL 1998, 421 e P Bologna 8.4.1997, LG 1998, 140, nt. Boscatti, le quali riconoscono anche un danno da perdita di chances; per una particolare ipotesi di forzata inattività P Milano 16.1.1996, MGL 1996, 350, nt. Castelvetri]. Non si esclude peraltro che la dequalificazione professionale possa determinare una ulteriore **lesione alla salute psicofisica**, richiedendosi tuttavia la dimostrazione del danno e del nesso di causalità [C 11.8.1998 n. 7905; C 4.2.1997 n. 1026, LG 1997, 945; C 18.4.1996 n. 3686, RGLPS 1996, II, 33; C 13.8.1991 n. 8835, cit.; T Milano 30.11.1996, OGL 1996, 830; P Firenze 19.4.1994, OGL 1994, 896; cfr. C 5.11.1999 n. 12339, OGL 2000, I, 391, secondo la quale preesistenti affezioni morbigena non interrompono il nesso di causalità tra evento e danno]. La liquidazione del danno biologico e alla vita di relazione viene determinato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 [C 18.10.1999 n. 11727, cit.; C 11.8.1998 n. 7905; C 4.2.1997 n. 1026, cit.; C 18.4.1996 n. 3686, cit.; C 13.8.1991 n. 8835, cit.; T Milano 9.11.1996, cit.; P Milano 17.5.1995, RCDL 1995, 943; P Roma 17.4.1992, RGLPS 1992, II, 1057].

57 In analogo senso la giurisprudenza riconosce la lesione della personalità morale e della immagine del lavoratore nel caso della **mancata esecuzione dell'ordine giudiziale di reintegrazione** e della **riammissione con mansioni inferiori** [C 24.3.1998 n. 3131; C 24.1.1990 n. 411, cit.; T Firenze 15.4.1998, LG 1998, 580].

58 Ulteriore forma lesiva della personalità del lavoratore è stata recentemente ravvisata nel **mobbing** ovvero nei comportamenti ostili e vessatori posti in essere dal datore di lavoro o dai colleghi, finalizzati ad emarginare la vittima oppure ad estrometterla tramite licenziamento o dimissioni [Monateri-Bona-Oliva (37), 8 ss.; Matto (35), 491 ss.; Tullini (71), 251 ss.; Boscatti (9), 285; Pera (53), 291 ss.]. Tale forma illecita di condotta viene solitamente realizzata tramite la sistematica dequalificazione o la forzata inattività [T Forlì 15.3.2001, RCP 2001, nt. Ziviz; T Torino

30.12.1999, LG 2000, 832, nt. Nunin], attraverso le molestie sessuali [in obiter dictum C 8.1.2000 n. 143, cit.], ripetuti provvedimenti disciplinari [C 2.5.2000 n. 5491, LG 2000, 830, nt. Nunin] e comportamenti ingiuriosi e persecutori [T Forlì 15.3.2001, RIDL 2001, 729; T Como 22.1.2001, OGL 2001, 277; T Torino 11.12.1999, FI 2000, I, 1555, nt. De Angelis; cfr. C 19.1.1999 n. 475, OGL 1999, I, 295, nel caso di continue visite fiscali per l'accertamento della malattia]. Elementi costitutivi del mobbing, la cui prova incombe sul lavoratore [cfr. Boscatti (9), 289; Tullini (71), 256 ss.], sono stati altresì individuati nella **ripetitività** e **sistematicità** dei comportamenti [T Milano 20.5.2000, OGL 2000, 298; sulla decorrenza della prescrizione T Venezia 26.4.2001, LG 2002, 91, nt. Cimaglia], e nel **dolo specifico** dell'autore finalizzato all'allontanamento del lavoratore [T Como 22.1.2001, cit.]. Al lavoratore incombe inoltre la prova del **nesso di causalità** tra il comportamento illecito ed il danno biologico subito [C 2.5.2000 n. 5491, cit.; sul danno esistenziale, cfr. T Forlì 15.3.2001, cit.].

59 Anche il **licenziamento ingiurioso** può determinare, per la forma e le modalità della sua adozione, una lesione del decoro, della dignità, nonché della reputazione del lavoratore licenziato [C 8.9.1999 n. 9539, RCDL 2000, 250; C 1.4.1999 n. 3147, RCDL 1999, 653; P Parma 13.11.1995, LG 1996, II, 479, nt. Mannacio; P Ferrara 25.11.1993, RIDL 1994, II, 555, nt. Tullini; cfr. in generale Paladini (48), 53 ss.], al quale è richiesta la prova in merito al carattere ingiurioso del licenziamento e al danno subito [C 1.7.1997 n. 5850; C 7.2.1994 n. 1219, OGL 1994, 863; C 22.7.1987 n. 6375; P Milano 31.5.1999, OGL 1999, I, 465].

XIV. Bibliografia [Torna al Sommario](#)

(1) Agostini, Danno biologico e danno alla salute, RGLPS 2001, 4, 589; (2) Balandi, Il contenuto dell'obbligo di sicurezza, L'obbligazione di sicurezza, QDLRI 1993, 14, 79; (3) Balzarini, La tutela del contraente più debole nel diritto del lavoro, Padova 1965; (4) Basenghi, I soggetti dell'obbligo di sicurezza, L'obbligazione di sicurezza, QDLRI 1993, 14, 31; (5) Id., La ripartizione intersoggettiva degli obblighi prevenzionistici nel nuovo quadro legale, a cura di Galantino, La sicurezza del lavoro, Milano 1996, 53; (6) Bortone, Il servizio di prevenzione, a cura di Montuschi, Ambiente, salute e sicurezza, Torino 1997, 135; (7) Id., La sorveglianza sanitaria, a cura di Montuschi, Ambiente, salute e sicurezza, Torino 1997, 149; (8) Boscatti, Contribuzione aggiuntiva per l'esposizione all'amianto tra tutela del bene salute e tutela del bene occupazione, OGL 2000, 513; (9) Id., Mobbing e tutela del lavoratore: alla ricerca di una fattispecie vietata, DRI 2001, 285; (10) Calamanti, Reati e sanzioni: vecchio e nuovo a confronto, a cura di Montuschi, Ambiente, salute e sicurezza, Torino 1997, 301; (11) Campanella, "Lottizzazione", "vulnus" alla personalità del lavoratore e problemi di risarcibilità del danno, GI 1995, I, 1, 169; (12) Carinci, Note in tema di danno biologico ed infortuni sul lavoro, L'obbligazione di sicurezza, QDLRI 1993, 14, 159; (13) Id., Art. 2127. La fornitura di lavoro altrui, Com. Schlesinger, Milano 2000; (14) Cinelli, La tutela del danno biologico nel d.lgs. 38/2000: luci ed ombre, RIMP 2000, 3, 351; (15) Culotta, Il nuovo sistema sanzionatorio in materia di igiene e sicurezza del lavoro e responsabilità penali in caso di attività date in appalto, RIDPP 1996, 961; (16) D'Eufemia, Norme inderogabili e interessi legittimi nel rapporto di lavoro, RDL 1969, I, 3; (17) Del Punta, Diritti e obblighi del lavoratore: informazione e formazione, a cura di Montuschi, Ambiente, salute e sicurezza, Torino 1997, 157; (18) Ferraro, Il datore di lavoro e l'obbligazione di sicurezza: attribuzione di compiti e delegabilità di funzioni nel complessivo quadro dei nuovi adempimenti, a cura di Montuschi, Ambiente, salute e sicurezza, Torino 1997, 109; (19) Fiore, Delega di funzioni nell'impresa e responsabilità penale in materia antinfortunistica, RCDL 1993, 197; (20) Fiorella, Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell'impresa, Firenze 1985; (21) Focareta, Delega di funzioni e responsabilità penale in

materia di sicurezza sul lavoro. L'obbligazione di sicurezza, QDLRI 1993, 14, 31; (22) Id., Responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro negli appalti. L'obbligazione di sicurezza, QDLRI 1993, 14, 139; (23) Franco, Adeguamento al diritto comunitario in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro ed evoluzione delle forme di tutela e di responsabilità negli ordinamenti giuridici nazionali. L'obbligazione di sicurezza, QDLRI 1993, 14, 209; (24) Id., Diritto alla salute e responsabilità civile del datore di lavoro, Milano 1995; (25) Id., La responsabilità del datore e del prestatore di lavoro in materia di sicurezza nel d.lgs. n. 19 settembre 1996, RIDL 1996, 626, I, 243; (26) Galantino, Il contenuto dell'obbligo di sicurezza, a cura di Galantino, La sicurezza del lavoro, Milano 1996, 1; (27) Giubboni, Il danno biologico del lavoratore tra responsabilità civile e tutela previdenziale. L'obbligazione di sicurezza, QDLRI 1993, 14, 177; (28) Id., Assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile del datore di lavoro, RIMP 1999, 1-2, 39; (29) Lanotte, Profili evolutivi dell'obbligo di sicurezza nell'elaborazione giurisprudenziale, DRI 2002, 125; (30) Lassandari, L'alternativa fra fondamento contrattuale e aquiliano della responsabilità e le sue ripercussioni, a cura di Pedrazzoli, Danno biologico e oltre, Torino 1995, 113; (31) Marando, Le azioni di r.c. per infortuni sul lavoro e malattie professionali, Milano 1987; (32) Id., Sicurezza del lavoro e responsabilità nell'appalto, nel contratto d'opera e nella gestione dei cantieri edili, RCP 1998, II, 33; (33) Id., Sicurezza e responsabilità nei cantieri edili dopo il ripensamento del legislatore delegato (due passi avanti e uno indietro), RCP 2000, II, 1182; (34) Marino, La responsabilità del datore per infortuni e malattie da lavoro, Milano 1990; (35) Matto, Il mobbing tra danno alla persona e lesione del patrimonio professionale, DRI 1999, 491; (36) Mengoni, Obbligazioni "di risultato" e obbligazioni "di mezzi", RDComm 1954, I, 185, 280, 366; (37) Monateri-Bona-Oliva, Mobbing. Vessazioni sul lavoro, Milano 2000; (38) Montuschi, Ambiente di lavoro e tutela della malattia psichica, RIDL 1987, I, 3; (39) Id., Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, Milano 1989; (40) Id., Problemi del danno alla persona nel rapporto di lavoro, RIDL 1994, I, 317; (41) Id., Sicurezza del lavoro e responsabilità penale, LG 1996, 97; (42) Id., I principi generali del d.lgs. n. 626 del 1994 (e le successive modifiche), a cura di Montuschi, Ambiente, salute e sicurezza, Torino 1997, 37; (43) Id., L'incerto cammino della sicurezza del lavoro fra esigenze di tutela, onerosità e disordine normativo, RGLPS 2001, 4, 501; (44) Natullo, La tutela dell'ambiente di lavoro, Torino 1995; (45) Id., Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza e rappresentanze sindacali in azienda, ADL 1997, 205; (46) Ogriseg, Tutela previdenziale e danno biologico, RGLPS 2000, 3, 691; (47) Padovani, Diritto penale del lavoro, profili generali, Milano 1983; (48) Id., Nuovo apparato sanzionatorio in materia di lavoro, DPP 1995, 506; (49) Paladini, La responsabilità civile da licenziamento ingiurioso, Padova 2000; (50) Pedrazzoli, Introduzione, a cura di Pedrazzoli, Danno biologico e oltre, Torino 1995, 1; (51) Id., Lesione di beni della persona e risarcibilità del danno nei rapporti di lavoro, GDLRI 1995, 66, 2, 269; (52) Pera, Osservazioni sul c.d. obbligo di sicurezza del datore di lavoro, PS 1967, 857; (53) Pera, Angherie e inurbanità negli ambienti di lavoro, RIDL 2001, 291; (54) Persiani, Esonero dalla responsabilità civile dell'infortunio sul lavoro e principi costituzionali in tema di previdenza sociale, DL 1967, II, 400; (55) Piemontese, Attuazione delle direttive 97/42/CEE e 99/38/CEE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (comm. a d.lg. 25 febbraio 2000 n. 66), LP 2000, III, 229; (56) Pizzoferrato, Molestie sessuali sul lavoro, Padova 2000; (57) Poletti, Danni alla persona e "accidenti da lavoro e da automobile", Torino 1996; (58) Id., Danno biologico da infortunio sul lavoro: al via la sperimentale riforma del testo unico Inail, DR 2000, 5, 464; (59) Renga, Modello sindacale di tutela della salute nei luoghi di lavoro dal dopoguerra agli anni novanta, LD 1994, 615; (60) Riva Sanseverino, Sub art. 2087 c.c., Com. S.B., Bologna-Roma 1977, 178; (61) Romei, Il campo di applicazione del d.lg. n. 626 del 1994 e i soggetti (artt. 1, 2, 3), a cura

di Montuschi, Ambiente, salute e sicurezza, Torino 1997, 59; (62) Smuraglia, La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale, Milano 1974; (63) Id., Diritto penale del lavoro, Padova 1980; (64) Id., La tutela della salute del lavoratore tra principi costituzionali, norme vigenti e prospettive di riforma, RIDL 1988, I, 414; (65) Id., Sicurezza e igiene del lavoro. Quadro normativo. Esperienze attuative e prospettive, RGLPS 2001, 4, 465; (66) Spagnuolo Vigorita, Responsabilità dell'imprenditore, Riva Sanseverino, diretto da Mazzoni, Nuovo Trattato di Diritto del Lavoro, Il rapporto di lavoro, Padova 1971, II, 418; (67) Spagnuolo Vigorita L., Rischio amianto, Milano 1997; (68) Suppiej, Il diritto dei lavoratori alla salubrità dell'ambiente di lavoro, RIDL 1988, I, 442; (69) Tampieri, Sicurezza sul lavoro e modello di rappresentanza, Torino 1999; (70) Id., Azione sindacale e contrattazione collettiva nella tutela delle condizioni di lavoro, RGLPS 2001, 4, 551; (71) Tullini, Mobbing e rapporto di lavoro, RIDL 2000, 251; (72) Tursi, Il danno non patrimoniale alla persona nel rapporto di lavoro: profili sistematici, RIDL 2003, I, 283; (73) Vallebona, Responsabilità civile dell'imprenditore. Appalti. Responsabilità dei progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori, a cura di Montuschi, Ambiente, salute e sicurezza, Torino 1997, 205; (74) Id., Rapporti tra processo penale e processo civile per il risarcimento del danno alla persona del lavoratore, RIDL 2000, I, 241; (75) Veneziani, La responsabilità penale per omesso impedimento di infortuni sul lavoro, DPP 1998, 1143; (76) Ziviz, Alla scoperta del danno esistenziale, a cura di Cendon, Scritti in onore di Rodolfo Sacco, II, 1297; (77) Zoppoli, La sicurezza del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, a cura di Montuschi, Ambiente, salute e sicurezza, Torino 1997, 83.